

Causa Cesarano c. Italia – Prima sezione – sentenza 17 ottobre 2024 (ricorso n. 71250/16)

Processo penale con rito abbreviato (art. 438 ss. c.p.p.) – Richiesta dell'imputato successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000 – Mancata applicazione della pena di 30 anni di reclusione (come previsto dalla legge n. 479 del 1999) – Irrogazione dell'ergastolo semplice - Violazione dell'art. 7 CEDU – Non sussiste.

Non contrasta con l'art. 7 CEDU (anche come interpretato dalla sentenza *Scoppola c. Italia n. 2 del 2009*) la mancata sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con 30 anni di reclusione (bensì con l'ergastolo semplice), laddove la richiesta di giudizio abbreviato sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000.

Fatto. Il ricorrente¹ era stato rinviato a giudizio per strage e omicidio nel 1995. Secondo la legge del tempo in cui i fatti erano stati commessi (1983), tali imputazioni avrebbero condotto alla condanna all'ergastolo con isolamento diurno.

Se il testo originario del codice di procedura penale del 1988 prevedeva che, anche in questi casi, poteva essere domandato il giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.), la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima questa previsione per eccesso di delega (sentenza n. 176 del 1991). Sicché nel 1995 era esclusa la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato².

Senonché, con la legge n. 479 del 1999 (c.d. legge Carotti), la disciplina di questo procedimento speciale fu modificata, principalmente togliendo al pubblico ministero il potere di opporsi alla domanda dell'imputato (*id est*: di addurre che non fosse possibile decidere il caso allo stato degli atti). La richiesta di giudizio abbreviato divenne una prerogativa esclusiva dell'imputato.

Con l'occasione fu abrogato anche il divieto di giudizio abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo. Tale ultima pena – in caso di accesso al giudizio abbreviato – si sarebbe trasformata in 30 anni di reclusione (come era nel testo originario del codice di rito penale; si rammenta, peraltro e a scanso di equivoci, che, attualmente, l'art. 438 c.p.p. esclude il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo³).

Ma, con il successivo decreto-legge (n. 341 del 2000), all'art. 7, venne data un'interpretazione autentica. Il giudizio abbreviato avrebbe dato luogo alla sostituzione con la pena di 30 di reclusione solo per i casi di ergastolo senza isolamento diurno. Per i casi di ergastolo con tale isolamento, la sostituzione si sarebbe avuta con l'ergastolo semplice.

Il Cesarano fu condannato con il rito ordinario nel 2007 dalla corte d'assise di Napoli all'ergastolo con isolamento diurno; pendente l'appello, sopraggiunse la sentenza *Scoppola 2 c. Italia* del 17 settembre 2009⁴. In questa pronunzia, la *Grande Chambre* della Corte EDU aveva constatato a carico del nostro Paese la violazione dell'art. 7 CEDU perché allo *Scoppola* era stato applicato retroattivamente proprio il decreto-legge n. 341, che al comma 2 dell'art. 7 prevedeva che –

¹ Fernando Cesarano (classe 1954).

² Per una compiuta esposizione delle vicende dell'art. 442 c.p.p. in merito alla pena dell'ergastolo, v. le sentenze della Corte costituzionale nn. 210 del 2013, 260 del 2020 e 207 del 2022.

³ V. la legge n. 33 del 2019, che ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 438 c.p.p. In generale sul giudizio abbreviato, v. G. LEO, *Commento agli artt. 438-443*, in *Rassegna di giurisprudenza e dottrina sul codice di procedura penale*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Giuffrè FL, Milano 2017, vol. VI, pag. 10 ss.; nonché AA. VV., *Diritto processuale penale*, (a cura di G. Di Chiara, V. Patané e F. Siracusanò), Giuffrè FL, Milano 2023, pag. 611.

⁴ La si veda sintetizzata nel *Quaderno* n. 6 (2009), pag. 93.

anziché la reclusione dei 30 anni – all’ergastolo con isolamento diurno fosse sostituito quello semplice.

Ma siccome questa sentenza – che comportava un complessivo regime giuridico più favorevole al reo – era intervenuta in un momento in cui il Cesarano non avrebbe potuto più scegliere il giudizio abbreviato (si era già nel dibattimento d’appello), la corte d’assise d’appello (nel 2010) annullò la condanna in primo grado e restituì gli atti al pubblico ministero. Ritenuta la competenza di Roma, la competente procura della Repubblica chiese il rinvio a giudizio innanzi alla corte d’assise, ma questa volta l’imputato scelse il giudizio abbreviato. Il GIP gli inflisse l’ergastolo ordinario.

Il Cesarano fece appello anche sul punto della mancata conversione della pena da perpetua in temporanea; e – rigettato l’appello – interpose ricorso per cassazione, ma senza successo. Di qui il ricorso alla Corte EDU per violazione dell’art. 7 CEDU, centrato sugli argomenti della sentenza *Scoppola 2*.

Diritto. La Corte EDU si trovava – dunque – innanzi a un quesito simile ma non identico a quello del caso *Scoppola 2*.

Premesso che – come accennato – il ricorrente aveva commesso i fatti prima che entrasse in vigore la legge c.d. Carotti (n. 479 del 1999) - cioè nel lontano 1983 - e che quindi non aveva alcuna legittima aspettativa a un trattamento penale più mite di quello vigente nel 1995 (secondo cui il giudizio abbreviato era escluso per i reati puniti con l’ergastolo), la Corte di Strasburgo aveva da dirimere la questione se il principio della sentenza *Scoppola 2* (per cui l’art. 7 CEDU esige anche la retroattività del regime penale più favorevole, similmente all’art. 2, terzo comma, del codice penale italiano) si dovesse applicare anche quando - per lo stato del procedimento - quel regime non è più accessibile.

La Corte EDU propende per la negativa: mentre la legge c.d. Carotti era in vigore al momento in cui lo Scoppola aveva chiesto il giudizio abbreviato (cioè nel [febbraio 2000](#)), la medesima legge Carotti era stata già modificata dal decreto-legge n. 341 del 2000 al momento in cui Cesarano aveva deciso di chiedere quel rito.

La Corte al riguardo osserva che questa *chance*, peraltro, gli era stata data proprio a seguito dell’emanazione della citata sentenza *Scoppola 2*, in mancanza della quale la corte d’assise d’appello di Napoli neanche avrebbe annullato la condanna all’ergastolo con isolamento diurno emanata in primo grado; tant’è vero che - pendente il dibattimento in primo grado - era entrata in vigore un’ulteriore norma, contenuta nella legge di conversione del decreto-legge n. 82 del 2000: l’art. 4-ter, comma 2, il quale consentiva agli imputati, di reati per i quali la sola *Carotti* concedeva la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato, di avanzare domanda in tal senso alla prima udienza utile. E Cesarano non si era avvalso di questa facoltà (v. n. 67 della sentenza).

Secondo la Prima sezione, in sostanza, il principio desumibile dalla sentenza *Scoppola 2* deve subire un adattamento nel caso in cui il cambio di regime penale dipenda non solo dal legislatore ma anche e soprattutto dalle scelte processuali dell’imputato (v. n. 70 della sentenza). E tale adattamento consiste nell’individuare l’arco temporale, entro cui collocare la ricerca della *lex mitior*, tra la richiesta dell’imputato e il giudizio definitivo (v. n. 85).

Bene hanno fatto quindi le autorità italiane ad applicare l’ergastolo semplice in luogo di quello con isolamento diurno a seguito del giudizio abbreviato (ciò che costituiva la *lex mitior*, rispetto allo stesso ergastolo con isolamento diurno che sarebbe dovuto essere inflitto in caso di giudizio ordinario). La Prima sezione conclude per la non violazione (v. n. 90).

Redige una secca *dissenting opinion* il giudice sammarinese Felici. Egli contesta l'assunto per cui i casi *Cesarano* e *Scoppola 2* differiscano. Se il principio statuito in quest'ultima pronunzia della *Grande Chambre* è quello per cui all'imputato si deve in ogni caso applicare la legge più favorevole che sia in vigore tra il momento del fatto commesso e il giudizio definitivo, non c'è dubbio che la Carotti (senza la modifica del novembre 2000) fosse quella legge. Ove la Prima sezione avesse avuto l'intenzione di mitigare o modificare quel principio, avrebbe dovuto rimettere la questione innanzi alla *Grande Chambre* per un eventuale *révirement*.